



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI VENETO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

|                          |        |           |            |
|--------------------------|--------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CORDER | PAOLO     | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BORGHI | RAFFAELE  | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | SCIUTO | SALVATORE | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |        |           |            |
| <input type="checkbox"/> |        |           |            |
| <input type="checkbox"/> |        |           |            |
| <input type="checkbox"/> |        |           |            |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 168/2016  
depositato il 25/01/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 379/2015 Sez:9 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di TREVISO  
contro:

**difeso da:**

C/O STUDIO SONDA MICHELE  
VIA CA' DOLFIN N. 37 36061 BASSANO DEL GRAPPA

**e da**

SONDA MICHELE  
VIA CA' DOLFIN N. 37 36061 BASSANO DEL GRAPPA

contro:

**difeso da:**

C/O STUDIO SONDA MICHELE  
VIA CA' DOLFIN N. 37 36061 BASSANO DEL GRAPPA

**e da**

SONDA MICHELE  
VIA CA' DOLFIN N. 37 36061 BASSANO DEL GRAPPA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 168/2016

UDIENZA DEL

15/06/2018 ore 09:00

N° 1019/18

PRONUNCIATA IL:

15/06/2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL  
26 SET. 2018

Il Segretario

Il Segretario  
Rossana Frangoni





(segue)

contro:

difeso da:

C/O STUDIO SONDA MICHELE  
VIA CA' DOLFIN N. 37 36061 BASSANO DEL GRAPPA

e da  
SONDA MICHELE  
VIA CA' DOLFIN N. 37 36061 BASSANO DEL GRAPPA

proposto dall'appellante:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO

**Atti impugnati:**

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° [redacted] 01 REGISTRO  
AVVISO DI LIQUIDAZIONE [redacted] IMP.IPOTECARIA 2013  
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° [redacted] IMP.CATASTALE

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 168/2016

UDIENZA DEL

15/06/2018 ore 09:00



## FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con un atto notarile del 5 dicembre 2013, il signor \_\_\_\_\_ istituiva un trust, denominato \_\_\_\_\_ TRUST, a cui conferiva alcuni immobili; tale atto veniva registrato con l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

L'Agenzia delle Entrate, in data 13 giugno 2014, notificava al Trustee, gestore del patrimonio disposto, al sig. \_\_\_\_\_ o - disponente - ed alla sig.ra \_\_\_\_\_ guardiano, un avviso di liquidazione con il quale recuperava le maggiori imposte ipotecarie e catastali applicando l'aliquota in misura proporzionale, trattandosi di atto fra vivi avente ad oggetto effetti traslativi di diritti reali immobiliari.

Il trust ed i sunnominati interessati hanno impugnato l'avviso di liquidazione, eccependo in via pregiudiziale l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto alla signora \_\_\_\_\_ e inoltre:

- la nullità dell'atto per violazione dell'articolo 7 Statuto del contribuente e per carenza di motivazione,
- la carenza di legittimazione, con riferimento ai due contribuenti, in quanto meri soggetti deputati al controllo ed alla gestione dei beni;
- l'illegittimità per carenza di sottoscrizione;
- la violazione dell'articolo 27 commi 1 e 2, DPR 131/86 in relazione agli atti soggetti a condizione sospensiva;
- la doppia imposizione sulla scorta dello stesso presupposto d'imposta;
- la violazione dell'art.4 della Tariffa allegata al T.U. - D. Lgs. 347/90 - in quanto l'atto costitutivo del Trust è assimilabile al contratto preliminare e quindi assoggettabile ad imposta in misura fissa;
- la violazione dell'articolo 19 DPR 131/86 e l'inesistenza del presupposto impositivo per la tassazione proporzionale.

L'Ufficio si costituisce in giudizio, controdeducendo a tutti motivi di ricorso, e richiedendo la conferma dell'atto impugnato.

La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso ha accolto il ricorso, ritenendo che il conferimento di beni al Trust : *" non può essere assimilato ad una donazione e, conseguentemente ad un trasferimento di proprietà, quanto piuttosto alla costituzione di un fondo patrimoniale. All'esito della scadenza del Trust gli atti saranno suscettibili delle imposizioni tributarie, realizzandosi in tale caso l'effettiva alienazione definitiva dei beni"*. La Commissione, considerata la non uniformità giurisprudenziale formatasi sul punto, ha compensato le spese di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate appella la sentenza, giudicandola erranea in merito alla qualificazione giuridica del trust e dei suoi effetti; in ordine alle imposte ipotecarie e catastali, eccepisce la violazione e falsa applicazione della tariffa allegata al T.U. - D. Lgs. 347/90, art.1.

L'Ufficio ripropone poi, in relazione agli ulteriori motivi di doglianza, sui quali i primi giudici non si sono pronunciati, le proprie controdeduzioni e conclude richiedendo la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

I ricorrenti si costituiscono controdeducendo ai motivi di appello proposti ed, in data 4 giugno 2018, presentano memorie illustrative producendo numerose sentenze che accolgono la loro tesi difensiva.

In conclusione, gli appellati chiedono che venga respinto l'appello presentato dall'Agenzia delle Entrate e che venga confermata la sentenza di primo grado, con rifusione delle spese del giudizio.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate non merita accoglimento.

La problematica di cui trattasi, relativa all'applicazione dell'imposta di registro e ipo-catastale ai beni conferiti nel trust in misura fissa, come effettuato dai ricorrenti oppure in misura proporzionale come richiesto dall'Ufficio è già stata oggetto di plurime sentenze della Suprema Corte, alcune - fra queste le ordinanze del 2015 citate dall'Ufficio in sede di appello - che hanno confermato la tesi sostenuta dall'Agenzia delle Entrate, poiché: *"l'effetto immediato e diretto della previsione del vincolo di destinazione si è prodotto nella sfera giuridica dei contribuenti, che sono rimasti proprietari dei beni e che giustappunto merce il vincolo su di essi impresso sono riusciti a conseguire gli effetti voluti. Di qui la ricorrenza, oltre che del presupposto impositivo, anche della qualità di soggetti passivi in capo ai coniugi non soltanto dell'imposta sulle successioni e donazioni, ma anche ipotecaria e catastale, in misura proporzionale come stabilito, rispettivamente, dall'art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 347/1990 art. 10"* (ordinanza n. 3886/2015 allegata dall'Ufficio e ripresa in sede di appello).

Tuttavia ben più numerose sono state le sentenze della Suprema Corte che hanno invece ritenuto che all'atto del conferimento al trust la misura delle imposte ipotecarie e catastali deve essere quella in cifra fissa in quanto non sussiste il presupposto impositivo per la tassazione ipo-catastale proporzionale in relazione all'assenza di un effettivo arricchimento in capo al Trustee ed alla presenza di una totale analogia con gli effetti del "fondo patrimoniale" (per il quale l'applicazione delle imposte è nella misura fissa).

Tale posizione, ribadita anche da Consiglio Nazionale del notariato, conferma che l'applicazione dell'imposta ipo-catastale in misura proporzionale avverrà solamente solo all'atto del trasferimento finale, mediante il quale si realizza il presupposto impositivo.

La Commissione, confortata anche dalle recenti sentenze della Suprema Corte sull'argomento, ritiene che quest'ultima interpretazione della norma in oggetto sia quella legittima.

Con le sentenze ed ordinanze del dicembre 2015 n. 25478, del 2016 n. 21614 e, recentissime quelle del 2018, la n. 975 e la n. 15469, la Cassazione ha confermato: *"che è errata l'affermazione dell'Agenzia delle Entrate per cui il trasferimento dei beni in trust, pur non avendo natura onerosa, deve ritenersi operazione di carattere patrimoniale, come tale comunque assoggettabile sin da subito, ad imposta nella misura proporzionale del 3% ex art. 9 della tariffa allegata al DPR n. 131/1986. Quanto detto vale anche per le imposte ipotecaria e catastale, giacché va ricordato che l'atto soggetto a trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo in senso proprio (id est, definitivo) postula l'applicazione di dette imposte in misura fissa"*. Cassazione n. 975/2018.

Questa sentenza, del resto, conferma quanto la Cassazione aveva stabilito nella sentenza n. 21614/2016 ha stabilito: *"è comunque da escludere che il conferimento dei beni in trust dia luogo ad un reale trasferimento imponibile, perché contrario al programma negoziale di donazione indiretta per cui è stato predisposto e che prevede la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua segregazione, fino al trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari"*.

Da ultima la sentenza n. 15460/2018 ha ribadito tale impostazione, concludendo che: *"nel caso di specie" (lo stesso di cui qui si tratta) "non essendovi alcuna previsione di corrispettivo o di altra prestazione a carico del trustee, non può dunque parlarsi di "operazione a carattere*



*patrimoniale" tale da essere soggetta all'imposta del 3% ai sensi dell'art. 9 della tariffa. Lo stesso vale anche per la imposta ipotecaria e catastale."*

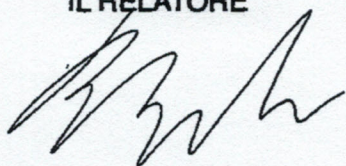
PQM

La Commissione, letti gli artt. 15, 35 e 36 del D. LGS. 546/92, definitivamente pronunciando così provvede:

- conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in €. 1.500,00 ( millecinquecento/00) più accessori.

Venezia, li 15 giugno 2018

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

